

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25

Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.¹
(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 23 aprile 2021, n. 2; 19 maggio 2023, n. 20; 25 ottobre 2023, n. 47)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione della [Direttiva \(UE\) 2018/2001](#) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e della [Direttiva \(UE\) 2019/944](#) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, promuove e partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del [decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#) (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), nonché dal [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#)² all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.
2. La Regione, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, promuove il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio.

Art. 2
(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite *anche*³ su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, i quali adottano un protocollo di intesa condiviso con il dipartimento regionale competente e redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale *con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5- bis*⁴ entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell'energia.
2. Alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni o a procedure ingiustificate o discriminatorie che impediscano la partecipazione a una comunità energetica.
3. La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche è consentita se essa non costituisce l'attività commerciale o professionale principale.
4. Le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta, destinata all'autoconsumo da parte dei membri, non è inferiore al 60 per cento del totale.

¹ Titolo della legge sostituito dall'articolo 1, comma 1, l.r. 19 maggio 2023, n. 20. Precedentemente il testo così recitava: "Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili."

² Parole aggiunte dall'articolo 2, comma 1, l.r. 19 maggio 2023, n. 20.

³ Parola inserita dall'articolo 1, comma 1, l.r. 23 aprile 2021, n. 2.

⁴ Parole aggiunte dall'articolo 3, comma 1, l.r. 19 maggio 2023, n. 20.

5. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.
6. A tal fine, secondo quanto previsto al comma 5, la comunità energetica rinnovabile sostiene progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.

Art. 3
(Qualità ecologica)

1. Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale *con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis*⁵ istituisce e regola il marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria".
2. Il marchio garantisce la tracciabilità dell'energia e la qualità ecologica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro impatto paesaggistico ed al rispetto della fonte naturale.

Art. 4
(Attività)

1. Le comunità energetiche rinnovabili possono:
 - a) produrre l'energia rinnovabile, autoconsumarla, immagazzinarla e cederla, anche a titolo gratuito, quale strumento di lotta alla povertà energetica e sociale;
 - b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia.
2. Le comunità energetiche rinnovabili:
 - a) *redigono e adottano, entro novanta giorni dalla data della loro costituzione, il bilancio di sostenibilità redatto con finalità informative secondo i principi di European Label of Governance Excellence (ELoGE) per comunicare, tra l'altro, ai propri stakeholders, gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita all'interno della propria comunità, valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto operativamente realizzato, favorire la trasparenza dell'agire amministrativo, promuovere e sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, attivare un nuovo sistema di governance locale a responsabilità diretta con alla base l'accountability energetica;*⁶
 - b) redigono e adottano entro novanta giorni dalla data della loro costituzione un PAESC congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, *nel quadro della pianificazione territoriale regionale e nel rispetto della pianificazione paesaggistica di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio).*⁷
3. Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento

⁵ Parole aggiunte dall'articolo 4, comma 1, l.r. 19 maggio 2023, n. 20.

⁶ Lettera sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), l.r. 19 maggio 2023, n. 20. Precedentemente il testo così recitava: "a) redigono e adottano un bilancio energetico entro novanta giorni dalla data della loro costituzione;".

⁷ Parole aggiunte dall'articolo 2, comma 1, l.r. 23 aprile 2021, n. 2.

attuativo che è approvato dalla Giunta regionale e redatto con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis⁸ entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 4-bis⁹

(Assistenza tecnica e incentivi allo sviluppo)

1. *La Regione Calabria, tramite il portale Calabria Energia, curato e gestito dall'assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornisce assistenza tecnica e supporto alla promozione e allo sviluppo delle comunità energetiche.*
2. *L'attività di assistenza e supporto di cui al comma 1 è rivolta ai soggetti proponenti l'istituzione di una comunità energetica e riguarda:*
 - a) *l'individuazione del modello di produzione, autoconsumo e condivisione di energia;*
 - b) *la valutazione circa la sostenibilità ecologica ed economica della comunità energetica;*
 - c) *il percorso da seguire per l'istituzione della comunità energetica;*
 - d) *la promozione di iniziative formative e informative rivolte a privati, associazioni ed enti pubblici;*
 - e) *la realizzazione di un archivio delle buone prassi utili alla costituzione delle comunità energetiche.*
3. *La Regione, altresì, incentiva lo sviluppo delle comunità energetiche attraverso:*
 - a) *la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A., finalizzati a facilitare la costituzione e il regolare funzionamento delle comunità energetiche nonché la comunicazione dei dati sulle comunità energetiche costituite nel territorio regionale;*
 - b) *la promozione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni culturali per definire le condizioni necessarie all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle comunità energetiche, con l'obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico;*
 - c) *la promozione di protocolli di intesa con i Comuni o le associazioni di Comuni o altre istituzioni per semplificare e uniformare i procedimenti autorizzatori.*

Art. 4-ter¹⁰

(Disposizioni per la installazione di impianti da fonti rinnovabili)

1. *La Regione Calabria ai sensi dell'articolo 47, commi 4 e 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito con modificazioni in legge 21 aprile 2023, n. 41, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua le aree di proprietà regionale idonee alla installazione di impianti da fonti rinnovabili e attiva le procedure per l'affidamento in concessione delle stesse.*

⁸ Parole aggiunte dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l.r. 19 maggio 2023, n. 20.

⁹ Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, l.r. 19 maggio 2023, n. 20.

¹⁰ Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, l.r. 19 maggio 2023, n. 20.

Art. 5
(Comunità circolare)

1. Ai sensi della [Direttiva 2000/60/CE](#), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della [Direttiva 2007/60/CE](#) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la comunità energetica rinnovabile promuove e adotta contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.

Art. 5-bis¹¹
(Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di monitoraggio)

1. *Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio atto, istituisce presso il Consiglio regionale, il Tavolo tecnico permanente con autonomia funzionale di analisi, assistenza, consultive e confronto per la promozione, la sostenibilità energetica, lo sviluppo e il sostegno della transizione ecologica regionale, anche a supporto della Regione, dei dipartimenti regionali e degli enti locali. È composto da esperti in materia, con competenze tecnica, amministrativa, contabile oltre che, preferibilmente, da rappresentanti della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI Calabria, Unione delle province d'Italia Calabria (UPI Calabria) e dai cluster regionali competenti in materia. All'attività del Tavolo tecnico permanente concorre il Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le rispettive strutture ai fini del funzionamento del Tavolo permanente.*
2. *Il Tavolo tecnico permanente, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, svolge, tra l'altro, le seguenti attività:*
 - a) *analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano regionale integrato energia e clima (PRIEC) e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea;*
 - b) *promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti;*
 - c) *individuazione delle migliori pratiche in campo nazionale ed internazionale al fine di stimolare la costituzione delle CER e promuovere la diffusione, anche tra gli enti locali del territorio regionale, dell'incremento dell'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarietà energetica;*
 - d) *monitoraggio delle situazioni di povertà energetica per promuoverne misure di contrasto, stimolare la costituzione di comunità rivolte a mitigare tali problematiche e incoraggiare ulteriori azioni solidaristiche rivolte a platee anche più ampie delle singole comunità energetiche;*
 - e) *promozione di strategie di sviluppo per incrementare l'autonomia energetica dei comuni e delle province e per soddisfare il fabbisogno di cittadini, operatori, enti pubblici e consumatori locali anche con il coinvolgimento diretto degli enti locali;*
 - f) *proposizione di azioni di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema calabrese di produzione di energia;*
 - g) *analisi e valutazione dei modelli di produzione, autoconsumo, condivisione ed uso razionale dell'energia e promozione della cultura dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile con iniziative dirette ai cittadini, alle imprese e agli enti locali finalizzate alla diffusione delle CER;*

¹¹ Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, l.r. 19 maggio 2023, n. 20.

- h) *analisi e promozione della diversificazione delle fonti di produzione di energia rinnovabile elettrica e termica, in coerenza con le specificità dei territori, anche in riferimento alle connotazioni paesaggistiche individuate nel Quadro territoriale regionale paesaggistico,¹² per valorizzare l'imprenditoria e le materie prime locali;*
 - i) *promozione del coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, del Terzo settore, dei territori montani e periferici, e sostegno alla nascita di nuove forme cooperative intercomunali per valorizzare lo scambio mutualistico tra la CER fornitrice e i soci consumatori di energia;*
 - j) *studio, analisi delle forme di finanziamento pubbliche e private esistenti e dei relativi ambiti di applicazione e di innovativi strumenti economici e finanziari da proporre per la finalità della presente legge.*
3. *Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Tavolo tecnico permanente può promuovere, presso la commissione consiliare competente in materia di ambiente, audizioni con rappresentanti delle comunità energetiche iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 4, comma 3, degli enti locali e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonché con altri soggetti sia pubblici che privati interessati alla materia o che ne fanno espressa richiesta.*
 4. *Il Tavolo tecnico permanente, quale facilitatore di comunità energetica, può, altresì, formulare proposte alla Giunta regionale in merito a strumenti legislativi o meccanismi di finanziamento funzionali a promuovere la diffusione di comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, nonché proposte da sottoporre all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. in merito alla regolazione delle comunità energetiche.*
 5. *Il funzionamento del Tavolo tecnico permanente non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.*

Art. 5-ter¹³

(Promozione della costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili)

1. *La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni europee e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può prevedere programmi, bandi, progetti, misure e iniziative per favorire e incentivare la creazione delle Comunità energetiche rinnovabili e l'acquisto di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.*

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. *Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500,00 euro per l'annualità 2020, si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 - capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 della Regione Calabria, annualità 2020, che viene ridotto del medesimo importo.*
2. *La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.17.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020 - 2022, annualità 2020.*

¹² **L'articolo 3, comma 1, l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, ha inserito le seguenti parole:** "*, anche in riferimento alle connotazioni paesaggistiche individuate nel Quadro territoriale regionale paesaggistico,*".

¹³ **Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, l.r. 19 maggio 2023, n. 20.**

Art. 6-bis¹⁴
(Clausola valutativa)

1. *Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e favorire l'autonomia energetica della Calabria.*
2. *A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione e del supporto del Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive in forma analitica le seguenti informazioni:*
 - a) *gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicandone strumenti e modalità applicative;*
 - b) *i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità emerse;*
 - c) *il numero e la diffusione territoriale delle CER;*
 - d) *l'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dei soggetti beneficiari della presente legge.*
3. *I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi.*
4. *Il Consiglio regionale, previo esame della relazione annuale da parte della commissione consiliare competente in materia di ambiente, la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che concludono l'esame della commissione.*

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. *La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.*

¹⁴ Articolo inserito dall'articolo 8, comma 1, l.r. 19 maggio 2023, n. 20.